



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Agricoltura
Ufficio Fitosanitario provinciale
Via G.B. Trener, 3 – 38121 Trento
T +39 0461 495660
F +39 0461 495763
pec serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it
@ serv.agricoltura@provincia.tn.it
web www.provincia.tn.it

Spett.li

APOT
via Brennero, 322
38121 - TRENTO
Pec: apot@pec.cooperazionetrentina.it

FONDAZIONE E. MACH
CENTRO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
Via E. Mach, 1
38098 - SAN MICHELE ALL'ADIGE (TN)
Pec: direzione.ctt@pec.iasma.it

S164/2026/10.11.2-2026-5/GD

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: disciplinare di produzione integrata 2026. Deroga per l'inserimento delle sostanze attive spirotetramat, sulfoxaflor, spinetoram e acibenzolar-s-methyl.

In riferimento alla richiesta presentata in data 20 marzo 2026, ns. prot. n. 243904, considerato che:
il Disciplinare di Produzione Integrata – Edizione 2026, approvato con determinazione del Dirigente n. 1882 del 26 febbraio 2026, non prevede l'utilizzo delle seguenti sostanze attive per il controllo delle relative avversità: spirotetramat (su melo per l'afide lanigero, su ciliegio per gli afidi, su pero per le psille e su susino per le cocciniglie); sulfoxaflor (su melo, ciliegio e susino per gli afidi); spinetoram (su ciliegio per il moscerino asiatico della frutta) e acibenzolar-s-methyl (su actinidia per il controllo della batteriosi);

un formulato commerciale contenente la sostanza attiva spirotetramat è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009, dal 1° aprile al 29 luglio 2026 per l'impiego su melo, pero, ciliegio e susino;

un formulato commerciale contenente la sostanza attiva sulfoxaflor è stato autorizzato ai sensi del medesimo articolo dal 13 marzo al 10 luglio 2026 per l'impiego su melo, ciliegio e susino;

un formulato commerciale contenente la sostanza attiva spinetoram è stato autorizzato dal 30 marzo al 28 luglio 2026 per l'impiego su ciliegio;

un formulato commerciale contenente la sostanza attiva acibenzolar-s-methyl è stato autorizzato dal 6 marzo al 3 luglio 2026 per l'impiego su actinidia;

le sostanze attive presenti del disciplinare di produzione integrata non consentono un controllo efficace delle avversità sopra menzionate;

con la sopracitata determinazione è stato stabilito che l'impiego di determinate sostanze attive autorizzate nel corso della stagione dal Ministero della salute possono essere utilizzate nei programmi di difesa integrata solo a seguito di concessione di specifica deroga al disciplinare;

vista la valutazione positiva espressa dal Centro trasferimento tecnologico della Fondazione Edmund Mach con comunicazione del 23 marzo 2026 (ns. prot. n. 250377);

si autorizza sul territorio della Provincia di Trento

- l'utilizzo della sostanza attiva spirotetramat per il controllo dell'afide lanigero su melo, degli afidi su ciliegio, delle psille su pero, delle cocciniglie su susino, dal 1 aprile al 29 luglio 2026;
- l'utilizzo della sostanza attiva sulfoxaflor per il controllo degli afidi su melo, ciliegio e susino dal 13 marzo al 10 luglio 2026;
- l'utilizzo della sostanza attiva spinetoram per il controllo del moscerino asiatico della frutta dal 30 marzo al 28 luglio 2026;
- l'utilizzo della sostanza attiva acibenzolar-s-methyl per il controllo della batteriosi dal 6 marzo al 3 luglio 2026.

L'impiego delle sopracitate sostanze attive su tali colture è conforme al disciplinare di produzione integrata della Provincia autonoma di Trento.

Gli interventi devono essere effettuati nel rispetto dei vincoli di etichetta dei formulati commerciali impiegati.

Distinti saluti.

LA SOSTITUTA DIRIGENTE
- dott.ssa Stella Caden-

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

GD/